

Le badanti hanno diritto a 11 ore di riposo continuative ogni giorno

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24 del 3 gennaio 2018, ha stabilito che non c'è alcuna deroga contrattuale all'osservanza del precetto normativo sul rispetto del riposo minimo giornaliero, fissato in 11 ore continue. I giudici ricordano che anche per le badanti e i badanti vige il decreto legislativo 66 del 2003 che ha recepito la direttiva comunitaria sull'orario di lavoro e che prevede per tutti i lavoratori il diritto alla fruibilità in modo consecutivo delle undici ore di riposo minimo giornaliero, "fatte salve le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità".

.....

La decisione della Corte Suprema in oggetto ha definito che le badanti che assistono persone anziane o malate ha diritto almeno ad undici ore di riposo al giorno, e che queste devono essere godibili consecutivamente; chi si dovesse opporre, va incontro una multa per sfruttamento della manodopera. La previsione è infatti contenuta nel contratto nazionale della categoria e il sanzionamento scatta in caso di violazione.

Il fatto

Il caso trova origine dalla sentenza con cui la corte d'appello, decidendo sull'impugnazione proposta da una onlus, amministrata da religiosi e che forniva personale per l'assistenza familiare, avverso la sentenza del tribunale di primo grado che aveva determinato una sanzione irrogata per reiterata violazione della norma relativa al riposo minimo giornaliero di 11 ore dei dipendenti, riformava parzialmente la decisione in termini economici e respingeva la contemporanea richiesta dell'Ente di dichiarare l'esistenza di una deroga contrattuale all'osservanza del precetto normativo sul rispetto del riposo minimo giornaliero.

La Società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza sostenendo che il contratto nazionale applicabile (nello specifico, Uneba - Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale) nello "stabilire che le lavoratrici e i lavoratori avevano diritto a un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore, non aveva previsto che le ore di riposo dovessero essere consecutive, lasciando in tal modo intendere che la volontà delle parti contraenti era quella di derogare, come facoltà, al dettato normativo generale, al fine

di introdurre una disciplina più rispondente alle realtà e alle esigenze aziendali e, quindi, non irrazionale".

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni, i Giudici di legittimità confermavano quanto stabilito dalla corte di appello, secondo cui non era condivisibile l'assunto difensivo per il quale la condotta della onlus si giustificava sulla base di una deroga consentita al dettato normativo in materia di rispetto della durata minima del riposo giornaliero.

Tra i due sistemi normativi che reggono il principio sopra esposto, continuava la Corte, ovvero quello di cui al r.d.l. n. 692 del 1923 e quello introdotto con il d.lgs. n. 66 del 2003, intercorre una sostanziale coincidenza nella logica di fondo che li ispira: entrambi sanzionano l'eccesso di lavoro e lo sfruttamento del lavoratore che ne consegue, ponendo limiti all'orario di lavoro giornaliero e settimanale ed imponendo periodi di necessario riposo. Il sistema delineato dal d.lgs. n.66 del 2003, pur in parte diverso da quello passato, presenta una definizione dei limiti di lavoro e delle relative violazioni omogenea rispetto a quella precedente.

La Cassazione sottolineava, quindi, che non c'era alcuna deroga contrattuale che concretizzasse la deroga alla chiara previsione normativa sul rispetto del riposo minimo giornaliero", (per cui l'art. 7 del d.lgs. n. 66/2003 prevede la fruibilità in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità) fissato in 11 ore di fila.

Peraltro, proseguivano gli Ermellini, nello specifico "non risulta che l'articolazione oraria praticata consentisse un riposo di undici ore, seppure non continuative, nell'arco delle 24 ore, non essendo stato allegato che dopo le 10 ore di intervallo (tra le ore 21 e le ore sette della mattina successiva) ricorresse un'altra ora di riposo nell'arco delle 24 ore, utile a riportare ad 11 ore il complesso dei riposi".

Concludendo, i Supremi Giudici ricordavano, nella fattispecie, che anche per le badanti e i badanti vige il decreto legislativo 66 del 2003 che ha recepito la direttiva comunitaria sull'orario di lavoro e che prevede per tutti i lavoratori il diritto alla "fruibilità in modo consecutivo" delle undici ore di riposo minimo giornaliero, "fatte salve le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità".

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva respinto.

In definitiva

Con la pronuncia in esame la Corte Suprema pone le basi per una certa e futura discussione su un tema così delicato come quello dell'assistenza domiciliare delle persone anziane o non autosufficienti.

La sentenza, in buona sostanza, ha definito che anche le badanti hanno diritto ad almeno undici ore di riposo giornaliero consecutive e il mancato rispetto di questa previsione contenuta nel contratto nazionale della categoria prevede una multa per il datore di lavoro che in questo modo sarà sanzionato per sfruttamento della manodopera.

Allora, se la questione del riposo delle badanti non può più essere oggetto di interpretazioni e le 11 ore devono essere tassativamente di fila, nasce un problema per chi usufruisce del loro operato, perché l'assistenza domiciliare domestica dovrà essere svolta da una persona di giorno e da un'altra di notte, con tutte le conseguenze economiche e di gestione del caso.

Attendiamo quindi i riflessi che la sentenza porterà.